

L.R. 11 maggio 2007, n. 9 (ARTT. 12 E 13).

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) ⁽²⁾.

(2) La *L.R. 11 maggio 2007, n. 10* (Legge finanziaria) ha approvato la manovra di finanza regionale per l'anno 2007.

Art. 12

Ricognizione dei beni immobili.

1. I beni della Regione sono iscritti nei seguenti inventari:

- a) inventario dei beni demaniali;
- b) inventario dei beni immobili patrimoniali;
- c) inventario dei beni mobili patrimoniali di uso durevole;

d) inventario automezzi, veicoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri.

2. Gli inventari di cui al comma 1 sono tenuti e costantemente aggiornati, attraverso la registrazione di ogni variazione intervenuta, dalle competenti strutture del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, per ciò che attiene a quelli di cui alle lettere a) e b), e del Settore Economato, per ciò che attiene a quelli di cui alle lettere c) e d).

3. Gli inventari di cui al comma 1, lettere a) e b), espongono di norma i seguenti dati:

- a) l'ubicazione, la consistenza, la qualità;
- b) i riferimenti catastali e le destinazioni d'uso;
- c) i titoli di provenienza;
- d) i valori catastali aggiornati;
- e) gli usi assentiti e le relative durate;
- f) i redditi prodotti.

4. I commi da 1 a 6 dell'*articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15*, sono abrogati.

5. Al fine di consentire una compiuta e aggiornata azione di verifica, consolidamento ed integrazione dei dati inclusi o da includere negli inventari di cui al comma 1, lettere a) e b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i responsabili dei Dipartimenti regionali raccolgono e trasmettono al Dipartimento Bilancio e Patrimonio ogni informazione e documentazione a qualsiasi titolo detenuta dagli uffici rispettivamente dipendenti in ordine ad immobili rientranti tra quelli di cui alle predette lettere.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5, agli adempimenti ivi stabiliti provvedono altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione a beni del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione utilizzati sulla base di concessioni o a qualsiasi altro titolo, i seguenti soggetti:

a) enti locali;

b) enti, agenzie e aziende regionali, ivi comprese quelle sanitarie;

c) società partecipate dalla Regione, direttamente o attraverso altre società partecipate o enti regionali;

d) associazioni, fondazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti regionali.

7. [Tutti i beni immobiliari facenti parte del patrimonio della Regione sono indisponibili, ferma restando la facoltà della Giunta regionale di dichiararne la disponibilità anche ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾.

8. I soggetti pubblici e privati che, in assenza di titoli giuridici validi, utilizzino beni del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione nonché ogni altro bene trasferito alla Regione per effetto del [D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1](#), del [D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2](#), del [D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3](#), del [D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4](#), del [D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5](#), del [D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6](#), del [D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7](#), del [D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8](#), del [D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9](#), del [D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10](#) e del [D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11](#), ovvero riconducibile al patrimonio regionale in virtù di ogni altra normativa statale o regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare istanza alla Regione per la regolarizzazione degli utilizzi in atto. La mancata produzione di istanza entro il predetto termine costituisce ad ogni effetto manifestazione negativa di volontà in ordine alla prosecuzione dell'utilizzo del bene.

(37) Ai sensi dell'[art. 3, Reg. reg. 20 agosto 2009, n. 12](#), recante la disciplina delle procedure di alienazione del patrimonio disponibile regionale, la suddetta disciplina è applicabile, successivamente alla sua entrata in vigore, a tutte le alienazioni ed agli atti di disposizione relativi al patrimonio immobiliare della

Regione che la Giunta regionale dichiara disponibile, come previsto dal presente comma.

(38) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge).

Art. 13

Valorizzazione e dismissione dei beni immobili.

1. Al fine di favorire la razionalizzazione, l'economica gestione e la dismissione dei beni immobili della Regione, la Giunta regionale provvede:

a. entro il 31 dicembre 2008, a definire un primo elenco tra i beni già inseriti nel conto del patrimonio, ovvero che risultino censiti sulla base di apposita attività di ricognizione e accertamento, che non rivestano natura di utilità, funzionalità o strumentalità rispetto alle attività della Regione ⁽³⁹⁾;

b. all'alienazione:

- di beni del patrimonio immobiliare di cui alla lettera a);
- di altri beni individuati attraverso successivi elenchi;
- di diritti reali sui suddetti beni patrimoniali.

2. L'alienazione o la gestione dei suddetti beni avverrà sulla base di procedimenti che saranno avviati dalla Regione nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale. Per l'individuazione e lo svolgimento di tali procedimenti, la Regione è autorizzata ad avvalersi delle necessarie risorse umane e professionali anche mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie ⁽⁴⁰⁾.

3. Le somme derivanti dalla dismissione o dalla economica gestione dei beni di cui al comma 1 confluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per essere destinate, in via esclusiva, alla realizzazione di investimenti di pubblica utilità. L'utilizzazione del fondo ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Gli enti strumentali della Regione non possono procedere all'acquisizione, all'alienazione o alla locazione di beni immobili senza l'autorizzazione della Giunta regionale.

(39) Lettera così modificata dall'art. 25, comma 4, L.R. 13 giugno 2008, n. 15. La modifica ha riguardato la sostituzione delle parole "entro sessanta giorni" con le parole "entro il 31 dicembre 2008 (omettendo erroneamente di includere anche, nella sostituzione, le successive parole "dalla data di entrata

in vigore della presente legge", contenute nella formulazione originaria e non più pertinenti).

(40) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 4, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22*. Il testo originario era così formulato: «2. L'alienazione potrà avvenire o direttamente o mediante apporto dei suddetti beni ad uno o più fondi immobiliari chiusi, costituiti ai sensi dell'*articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86*, e successive modifiche e integrazioni. La Giunta regionale provvede all'individuazione dei soggetti gestori mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale.».